



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 92

Seduta del 03/04/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

L.R. 26/93 ART. 47. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL'INDENNIZZO E DELLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA. MODIFICHE ALLA DGR. N. 3579 DEL 21/09/2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Massari

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 26 "Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 47 "Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria";
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali", che abroga, tra gli altri, il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 19/2017;

RICHIAMATI:

- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore, come modificato dal Reg. (UE) 2019/316, con particolare riferimento agli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Aiuti «de minimis»", 5 "Cumulo", 6 "Controllo";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto ministeriale del 19 maggio 2020 "Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli", con cui si dispone che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 3579 del 21/09/2020 "Aggiornamento della dgr XI/2403 dell'11 novembre 2019 "Modifiche ed integrazioni alla Dgr 5841 del 18 novembre 2016 "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2" in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

CONSIDERATO che la DGR n. 3579/2020 , in conformità al comma 3 dell'art. 5 della l.r. 19/2017, prevedeva la compartecipazione degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia (in breve ATC/CAC) alle spese di indennizzo e di prevenzione, per quanto riguarda i danni da cinghiale nella misura del 30% delle spese liquidabili, e che a seguito dell'abrogazione da parte della l.r. 17/2022, del citato comma 3, è applicabile la percentuale di contribuzione, pari al 10%, prevista dall'art. 47 comma 1 lett. b) della l.r. 26/93, con riferimento a tutti i tipi di fauna selvatica;

RITENUTO per quanto sopra di modificare la citata delibera al punto 2 a) del deliberato, applicando quindi alle spese di indennizzo e di prevenzione dei danni da cinghiale, la percentuale di contribuzione degli ATC/CAC, pari al 10% delle spese liquidabili;

CONSIDERATO altresì opportuno:

- ridefinire le modalità di calcolo degli indennizzi dei danni, al fine di allinearle ai recenti provvedimenti del competente Ministero in materia di valori assicurabili delle produzioni agricole, nonché di consentire l'utilizzo dei valori dei Consorzi di Difesa (CON.DI.FESA);
- aumentare l'importo minimo ammissibile degli interventi di prevenzione danni, per il mutato contesto economico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- introdurre i sopralluoghi a campione da parte dei tecnici degli uffici regionali, al fine di verificare gli avvenuti ripristini a seguito di danni alle opere;
- prevedere la segnalazione da parte degli uffici regionali agli ambiti territoriali/compressori alpini di caccia e alla Polizia Provinciale dei danni più significativi in relazione al rapporto danno/superficie per gli opportuni interventi di propria competenza;
- provvedere alla correzione di refusi;

RITENUTO per quanto sopra di modificare l'Allegato 1a della DGR n. 3579/2020 "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, ai sensi della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai sensi del l.r. 19/2017" come segue:

- al punto 3. "Beneficiari", spostare dopo la lettera b) la frase "Sono escluse dall'indennizzo":
 - le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato e integrato dal reg. (UE) n. 316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019);
 - le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale *de minimis* (25.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti *de minimis*;
- al punto 4. "Danni indennizzabili", dopo l'ultimo capoverso, aggiungere la frase: "Non sono indennizzabili i danni alle colture praticate sui mappali interessati da recinzioni a prevenzione dei danni, realizzate con finanziamento pubblico, per la durata di tre anni dalla loro realizzazione.";
- al punto 5. "Domanda di indennizzo e procedimento amministrativo":
 - sostituire la frase *"L'indennizzo deve essere calcolato facendo riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole dell'anno di riferimento, mentre le rese vanno calcolate in base al servizio di consultazione pubblica rese benchmark, disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) apportando i necessari correttivi nei casi specifici o per particolari esigenze."* con la seguente frase: "L'indennizzo è calcolato forfettariamente facendo riferimento ai provvedimenti del competente Ministero relativi ai valori assicurabili delle produzioni agricole dell'anno di riferimento; in alternativa è possibile utilizzare i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

valori dei Consorzi di Difesa (CON.DI.FESA), apportando i necessari correttivi nei casi specifici o per particolari esigenze dettate dalla peculiarità territoriale e colturale.”;

- dopo la frase “L’IVA è esclusa dal calcolo dell’indennizzo.”, aggiungere la frase: “Danni significativi in relazione al rapporto danno/superficie sono segnalati dagli uffici regionali agli ambiti territoriali/comprenditori alpini di caccia (ATC/CAC) e alla Polizia Provinciale per opportuni interventi di propria competenza.”;
- al terzo capoverso del paragrafo “Istruttoria”, aggiungere la seguente frase: “I ripristini saranno soggetti a sopralluoghi a campione. In caso di mancato ripristino, l’anno successivo il richiedente non potrà presentare domanda di indennizzo dei danni sugli stessi terreni.”

RITENUTO altresì di:

- modificare l’Allegato 2a “Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17” al punto 4. “Interventi di prevenzione finanziabili” come segue:
 - sostituire la frase: “*La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda nell’arco di 5 anni, ad esclusione degli interventi che prevedono recinzioni fisse, che non possono essere rifinanziati nell’arco di 10 anni*” con la frase: “La stessa tipologia di intervento non può essere rifinanziata per lo stesso mappale (*identificativo catastale*), nell’arco dei 5 anni seguenti, e, per gli interventi che prevedono recinzioni fisse, nell’arco di 10 anni seguenti”;
 - sostituire la frase: “*La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a 10.000 €, mentre non sono finanziabili interventi di importo inferiore a 200 €.*” con la frase: “La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari ad € 10.000; non sono finanziabili interventi di importo inferiore a 500 €”;
- demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l’approvazione dei nuovi criteri e modalità di concessione degli indennizzi e dei contributi relativi ai danni da fauna selvatica, subordinatamente alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili sugli esercizi di bilancio 2023-2025 e successivi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che le modifiche alla DGR n. 3579/2020 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, ad eccezione della previsione relativa alla percentuale di contribuzione di cui all'art. 47 comma 1 lett. b) della l.r. 26/93 e della modifica apportata al punto 3 "Beneficiari" dell'allegato 1 alla citata d.g.r., immediatamente eseguibili;

VISTA la l.r. n. 20/08 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura approvati con D.g.r. 13 marzo 2023, n. 2 e D.g.r. 23 marzo 2023, n. 59";

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

DELIBERA

Recepita tutte le premesse:

1. di modificare la D.G.R. n. 3579 del 21/09/2020 al punto 2 a) del deliberato, applicando alle spese di indennizzo e di prevenzione dei danni da cinghiale, la percentuale di contribuzione degli ATC/CAC pari al 10% delle spese liquidabili;
2. di modificare l'Allegato 1a della DGR n. 3579 del 21/09/2020 "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, ai sensi della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai sensi del l.r.19/2017", come segue:
 - al punto 3. "Beneficiari", spostare dopo la lettera b) la frase "Sono escluse dall'indennizzo:
 - le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato e integrato dal reg. (UE) n.316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019);
 - le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale *de minimis* (25.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti de



Regione Lombardia

LA GIUNTA

minimis" ;

- al punto 4. "Danni indennizzabili", dopo l'ultimo capoverso, aggiungere la frase: "Non sono indennizzabili i danni alle colture praticate sui mappali interessati da recinzioni a prevenzione dei danni, realizzate con finanziamento pubblico, per la durata di tre anni dalla loro realizzazione.";
 - al punto 5. "Domanda di Indennizzo e procedimento amministrativo":
 - sostituire la frase *"L'indennizzo deve essere calcolato facendo riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole dell'anno di riferimento, mentre le rese vanno calcolate in base al servizio di consultazione pubblica rese benchmark, disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) apportando i necessari correttivi nei casi specifici o per particolari esigenze."* con la seguente frase: "L'indennizzo è calcolato forfettariamente facendo riferimento ai provvedimenti del competente Ministero relativi ai valori assicurabili delle produzioni agricole dell'anno di riferimento; in alternativa è possibile utilizzare i valori dei Consorzi di Difesa (CON.DI.FESA), apportando i necessari correttivi nei casi specifici o per particolari esigenze dettate dalla peculiarità territoriale e colturale.";
 - dopo la frase "L'IVA è esclusa dal calcolo dell'indennizzo.", aggiungere la frase: "Danni significativi in relazione al rapporto danno/superficie sono segnalati dagli uffici regionali agli ambiti territoriali/compressori alpini di caccia (ATC/CAC) e alla Polizia Provinciale per opportuni interventi di propria competenza.";
 - al terzo capoverso del paragrafo "Istruttoria", aggiungere la seguente frase: "I ripristini saranno soggetti a sopralluoghi a campione. In caso di mancato ripristino, l'anno successivo il richiedente non potrà presentare domanda di indennizzo dei danni sugli stessi terreni.";
3. di modificare l'Allegato 2a della DGR n. 3579 del 21/09/2020 "Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17" al punto 4. "Interventi di prevenzione finanziabili" come



Regione Lombardia

LA GIUNTA

segue:

- sostituire la frase: *“La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda nell'arco di 5 anni, ad esclusione degli interventi che prevedono recinzioni fisse, che non possono essere rifinanziati nell'arco di 10 anni.”* con la frase: *“La stessa tipologia di intervento non può essere rifinanziata per lo stesso mappale (identificativo catastale), nell'arco dei 5 anni seguenti, e, per gli interventi che prevedono recinzioni fisse, nell'arco di 10 anni seguenti.”*;
 - sostituire la frase: *“La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a 10.000 €, mentre non sono finanziabili interventi di importo inferiore a 200 €.”* con la frase: *“La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari ad € 10.000; non sono finanziabili interventi di importo inferiore a 500 €.”*;
4. di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'approvazione dei nuovi criteri e delle modalità di concessione degli indennizzi e dei contributi relativi ai danni da fauna selvatica, subordinatamente alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili sugli esercizi di bilancio 2023-2025 e successivi;
 5. che le modifiche alla DGR n. 3579/2020 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, ad eccezione della previsione relativa alla percentuale di contribuzione di cui all'art. 47 comma 1 lett. b) della l.r. 26/93 e della modifica al punto 3 “Beneficiari” dell'allegato 1 alla citata d.g.r., immediatamente eseguibili;
 6. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs, 33/2013;
 7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge